

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 54^a - 54. SITZUNG
6-5-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 27:

« Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione »
pag. 3

Relazione della Commissione di convalida, concernente la decadenza del Consigliere avv. Andrea Mitolo
pag. 25

Gesetzentwurf Nr. 27:

« Bestimmungen über die rechtliche Stellung, die Be-
soldung und die Ordnung der Laufbahn des Personals
der Region »
Seite 3

Bericht der Wahlprüfungskommission über den Mandats-
verfall des RR. Avv. Andrea Mitolo
Seite 25



Presidente: Dott. Remo Albertini

Vicepresidente: Dott. Silvius Magnago

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 2.5.'58.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato. Dò alcune comunicazioni al Consiglio. Comunico che è stata vistata la legge regionale concernente la « disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale ». In data 30.4 si è riunita la commissione legislativa industria, commercio, turismo e trasporti, la quale ha accettato le dimissioni del Presidente cons. Andreolli, ed ha nominato in sua vece il cons. Gardella. I signori membri di questa commissione dovrebbero riunirsi per esaminare il disegno di legge n. 53 « Delega alle Province di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative previste dalla legge regionale 24.9.1951 N. 12 ».

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge del personale ed in particolare sui tre articoli che erano stati sospesi, anzi quattro, perchè venissero sottoposti eventualmente e nuovamente alla commissione competente. Nell'ordine di numero cominciamo dall'art. 6, che era rimasto sospeso; poi dovremo anche approvare le tabelle, penso, cioè metterle in discussione, perchè abbiamo detto che le tabelle non si ritengono approvate per il fatto di approvare gli articoli. Ora c'è l'articolo 6 che era rimasto sospeso. E' aperta la discussione.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Sarà forse il caso di esaminare cumulativamente, data l'analogia della materia, le due disposizioni: questa dell'art. 6 e quanto era disposto all'art. 20, la cui votazione e discussione è rimasta sospesa, rispettivamente quanto era disposto all'art. 38, al secondo ed al terzo comma, la cui discussione e votazione era rimasta pure sospesa. Infatti, riesaminando la materia, alla Giunta è sembrato anzitutto logico ed organico partire dalla premessa delle disposizioni che devono regolare l'uso ed il possesso delle lingue, l'uso della lingua negli uffici. L'esame complessivo della questione ha messo in evidenza anzitutto la profondamente diversa situazione degli uffici in provincia di Bolzano ed in provincia di Trento. Certamente in provincia di Bolzano, essendo la popolazione prevalentemente di lingua tedesca in rapporto di due terzi ad un terzo, il possesso delle due lingue può considerarsi una effettiva necessità per la costanza dei contatti e la frequenza quotidiana dei contatti con un pubblico, che può usare liberamente l'una o l'altra lingua. In provincia di Trento la cosa è diversa; l'organizzazione degli uffici è già tale da potere, almeno fino ad un certo grado, anche abbastanza soddisfacente, far fronte alle esigenze dell'uso delle due lingue. Comunque in provincia di Trento pare giusto mantenere il criterio che la Giunta aveva già da qualche anno adottato: esaminare cioè la funzione specifica di un ufficio o di un settore di uffici per vedere se in quel settore o in quell'ufficio è necessario conoscere le due lingue per poter assolvere ai compiti che l'ufficio si propone e stabilirlo con una deliberazione di Giunta, facendo appunto questo esame, con riguardo alla presenza degli articoli 84 e 85 dello Statuto.

Ecco dunque i due primi commi dell'art. 20 di nuova formulazione, che la Giunta avrebbe elaborato e sottopone alla vostra approvazione:

« Per le assunzioni o per la destinazione permanente in servizio presso uffici della Regione si-

tuati in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed al grado.

Uguale conoscenza delle due lingue è richiesta per i servizi presso l'Amministrazione centrale della Regione a Trento, che saranno determinati dalla Giunta regionale, con riguardo agli articoli 84 e 85 dello Statuto ».

Fatta così questa diversa disciplina che corrisponde realmente a due situazioni notevolmente differenziate, il terzo comma dell'articolo di nuova formulazione stabilisce il modo di accertamento della conoscenza delle due lingue: « *L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di esame scritto ed orale assunto da una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando* ».

Era già stato anche l'altra volta accettato il concetto che l'esame della lingua viene fatto da esaminatori la cui lingua materna sia quella oggetto dell'esame, perchè in questo modo si raggiunge una maggiore certezza nell'esito dell'esame stesso, ma è stato anche ritenuto che nella commissione ci deve essere comunque presente almeno un esaminatore che appartiene al gruppo linguistico dell'esaminando; si dà più equilibrio quindi alla funzione accertatrice dello stato di conoscenza della lingua da parte della commissione. « Per il personale della carriera », continua il terzo comma, « tale accertamento è fatto a mezzo del solo esame orale. La non conoscenza della lingua non materna non è considerata condizione di inidoneità al fine dell'ultimo comma dell'art. 16 ».

Voi ricordate che con l'ultimo comma dell'art. 16 abbiamo stabilito che i posti riservati ad uno dei due gruppi etnici che restassero vacanti, o per mancanza di concorrenti, o perchè non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi. Ora qui è stato stabilito che se la vacanza fosse dovuta non tanto alla mancanza del soggetto o alla sua idoneità tecnica, ma al non possesso della lingua non materna, questa situazione non fa scattare il dispositivo dell'ultimo comma dell'art. 16, cioè quel posto resta riservato a quel tale gruppo linguistico per il quale il posto era destinato, anche

se il concorrente non conoscesse adeguatamente la lingua.

Stabilita così la disciplina, abbiamo affrontato il tema dell'indennità e siamo rimasti, almeno la parte italiana della Giunta, è rimasta ferma nel concetto che una indennità, tipo quella che fu richiesta dai rappresentanti del gruppo etnico tedesco già in una precedente seduta, indennità per il rimborso spese di viaggio da Bolzano a Trento e per il rimborso della spesa di un pasto consumato a Trento, un'indennità di questo genere non possa essere accordata. Che si faciliti naturalmente questo rientro in sede, che si arrivi fino ad adattare l'orario, sempre salve le esigenze di servizio, questo sta nell'ambito delle cose ragionevoli, ammissibili; lo spingersi fino al rifondere anche le spese di viaggio e le spese di vitto è sembrato eccessivo ad una valutazione affidata così ad un certo equilibrio e buon senso. Così piuttosto è stato detto che per coloro che vengono a prestare questo servizio anche in relazione all'esigenza specifica, in provincia di Trento, della conoscenza delle due lingue, e a coloro che comunque, italiani soprattutto, si mettono in grado di conoscere le due lingue, l'indennità di conoscenza delle due lingue sia un po' più massiccia, anche per invogliare più decisamente il nostro personale a mettersi in grado di conoscere le due lingue. Ed allora abbiamo ritoccato quell'indennità con un certo aumento, ed abbiamo anche raggruppato le carriere per una trattazione meno frazionata, abbiamo cioè assimilato il personale della carriera di concetto al personale della carriera direttiva, stabilendo un'indennità di 15 mila lire; il personale della carriera ausiliaria al personale della carriera esecutiva stabilendo un'indennità in ragione di 10 mila lire. Questa indennità non è percepita dal personale che presta servizio a Bolzano, in conseguenza del criterio che, come detto introducendo l'argomento, è stato dalla Giunta ritenuto corrispondente a questa diversa situazione di fatto. In provincia di Bolzano la conoscenza delle lingue deve essere una normalità, tenuto conto della composizione etnica, ed essendo una normalità non pare giustificata la concessione di una indennità speciale.

Fra il resto, mentre a Trento l'acquisizione, in provincia di Trento l'acquisizione della conoscenza

dell'altra lingua può essere sorgente, normalmente è sorgente di spese e difficoltà molto maggiori che in provincia di Bolzano, dove le difficoltà sono minori, perchè ogni grado ed ordine di scuola vede impartito l'insegnamento delle due lingue, non solo nella scuola elementare, ma anche nelle medie inferiori e superiori ciò che non è nella città di Trento, e la facoltà di usare praticamente la lingua è quotidiana, mentre qui l'occasione non c'è o è molto saltuaria.

Valutate queste circostanze, la Giunta ha ritenuto di mantenere fermo il testo dell'art. 6 e quindi di non accogliere l'emendamento presentato dal gruppo etnico tedesco e di modificare quel criterio che ho detto prima e spiegato nell'art. 20, nel testo che è stato distribuito ai singoli Consiglieri. Naturalmente questa diversa disciplina, secondo noi, è più aderente ad un'equilibrata valutazione delle situazioni di fatto, ed ha portato con sé anche la necessità di istituire qualche norma transitoria, e la trovate portata all'art. 38 bis e ter. All'art. 38 bis trovate affermato il principio che « La disposizione di cui al 1. comma dell'art. 20 non si applica al personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Cioè, anche in provincia di Bolzano il personale attualmente in servizio può restare in servizio anche se non conosce la lingua tedesca. La norma si applica per le nuove assunzioni, cioè per il personale che verrà assunto dal momento dell'entrata in vigore della legge in poi. L'altra disposizione di carattere transitorio e finale è l'art. 38 ter: « Il personale di cui al 1. comma dell'art. 20, che fruitore dell'indennità di bilinguità nella misura vigente alla data di pubblicazione della presente legge, la conserva come assegno « ad personam », riassorbibile con gli aumenti di stipendio o salario, spettanti a qualsiasi titolo ». Si tratta sempre di quel personale che presta permanentemente servizio in Bolzano, il quale attualmente gode dell'indennità, perchè non avevamo fatto in passato questa distinzione fra Bolzano e Trento, ma non la godrà domani in conseguenza del diverso criterio adottato; è opportuno allora che, analogamente a quanto si fa sempre in sede transitoria, l'indennità acquisita e goduta in questo momento sia conservata, ma assorbita dai successivi aumenti di stipendio.

Questo il complesso delle disposizioni degli articoli 6, 20, 38 bis e ter che evidentemente vedete collegate fra di loro. Se non sono stato chiaro, mi mantengo a disposizione dei signori Consiglieri.

PRESIDENTE: E' stato presentato all'art. 6 un emendamento a firma Brugger-Dalsass-Mayr, aggiuntivo del seguente comma: « Al personale di cui al secondo comma del presente articolo autorizzato a risiedere in provincia di Bolzano vengono rimborsate le spese di viaggio in abbonamento ferroviario per le classi riconosciute in caso di eventuali viaggi di missione, nonchè, a titolo di rimborso delle maggiori spese sostenute, viene concessa un'indennità di lire 500 per ogni giornata di presenza ».

BRUGGER (S.V.P.): Unsere Gruppe muss auf diesem Abänderungsantrag bestehen, und zwar aus folgenden Gründen. Im Pariser Vertrag ist vorgesehen, dass der deutschsprachigen Minderheit in der Provinz Bozen der kulturelle Bestand und die Ausübung der kulturellen Belange durch besondere Massnahmen gesichert bleiben muss. Im Pariser Vertrag war die Bildung einer Region mit dem Zentrum in Trient nicht vorgesehen. Da nun einmal diese Region besteht, besteht auf Grund des Pariser Vertrages für diese Region auch die Notwendigkeit, sich deutschsprachigen Personals zu bedienen. Es ist also nicht so, dass es im freien Ermessen der Region ist, ob sie solches Personal aufnimmt oder nicht. Der Pariser Vertrag bietet eine rechtliche Handhabe dafür, dass deutschsprachiges Personal, das der deutschen Volksgruppe angehört, in der Region beschäftigt werden muss. Nun befinden wir uns in folgender Lage. Die kulturellen Belange der deutschsprachigen Beamten können in Trient nicht so gewahrt werden, wie dies in Bozen möglich ist. Die Regionalhauptstadt Trient ist nicht eine gemischtsprachige Stadt, mit Einrichtungen, welche auch den kulturellen Belangen der deutschsprachigen Volksgruppe Rechnung tragen würden. Uns steht das Recht auf Ausübung der kulturellen Belange in unserer Muttersprache zu. Deswegen stehen wir mehr auf dem Standpunkt, dass unsere Beamten in Trient die Möglichkeit haben sollen, in Bozen zu wohnen, und dass für diese grössere

Belastung ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden soll, anstatt für die Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache eine besondere Vergütung zu gewähren. Auf Grund dieser Erwägungen ersuchen wir den Regionalausschuss, doch statt der Doppelsprachigkeitszulage diese von uns gewünschte Form des finanziellen Ausgleichs anzunehmen, denn die Familien der deutschen Beamten in Trient haben z. B. nicht die Möglichkeit, die Kinder in die deutsche Schule zu schicken, wie dies in Bozen der Fall ist. Die notwendige Entwicklung auf kultureller Ebene ist für die deutschsprachigen Beamten und deren Kinder in Trient nicht gewährleistet.

NADIN (P.C.I.): In merito a questo emendamento dichiaro che non sono d'accordo, che voterò contro quindi. Non mi pare che gli argomenti addotti anche adesso dal cons. Brugger siano accettabili. Il personale di lingua tedesca che viene da Bolzano, viene per lavorare e per tale servizio riceve lo stipendio; essendo difficile il suo trasferimento quotidiano e il ritorno in sede, la Giunta regionale potrà benevolmente considerare questo disagio ed eventualmente ridurre l'orario di lavoro nel senso di considerare le due ore di treno come orario di lavoro. Il personale di lingua tedesca di Bolzano viene a Trento a lavorare e riceve un'indennità per la conoscenza della lingua tedesca, mi pare che basti, in quanto statuiremmo una discriminazione eccessiva dal punto di vista economico nei confronti degli altri impiegati.

Continuando nelle richieste e seguendo i Consiglieri della S.V.P. nel loro ragionamento, potrei sostenere, potrei arrivare a sostenere addirittura che oltre questa speciale indennità per venire a mangiare a Trento e così via si debba anche considerare una speciale indennità di rischio. Infatti, venire otto ore al giorno nel Trentino, al contatto con il gruppo linguistico italiano trentino c'è il rischio di perdere un po' di quello smalto di cui è verniciato un impiegato di lingua tedesca che viene a lavorare a Trento! . . . Arriveremmo nel ridicolo, noi dovremmo codificare due categorie che svolgono lo stesso lavoro e sono disuguali notevolmente nel trattamento economico! Credo che oltre l'indennità speciale giusta per la bilinguità, altro non si debba concedere dal punto di vista economico.

BRUGGER (S.V.P.): Vorrei chiarire una cosa che mi sembra Nardin non abbia sentito. Avevo chiesto questo emendamento in sostituzione della indennità di bilinguità, non chiediamo l'una e l'altra, ma chiediamo, invece dell'indennità di bilinguità, questa indennità per il trasferimento giornaliero ed il rimborso delle spese vive, che noi riteniamo ci spetti per l'esercizio o per avere garantito l'esercizio del nostro diritto sancito. Noi abbiamo il diritto di trovarci in un ambiente che ci dia la possibilità del nostro ulteriore sviluppo culturale che ci spetta. Per poter resistere a questo impiego all'impiegato di lingua tedesca, trovandosi in Regione a Trento, sorgono ulteriori spese, e sarebbe giusto che queste ulteriori spese potessero essere indennizzate e rimborsate. Se questo viene concesso rinunceremo all'indennità che ci viene concessa per la conoscenza delle due lingue; non chiediamo l'una e l'altra, ma chiediamo solo questa indennità in sostituzione dell'indennità di bilinguità.

PREVE CÉCCON (M.S.I.): On. Presidente, dopo quanto ha specificato il capogruppo della S. V.P. ancora di più mi riconfermo nella mia perplessità, perchè se l'emendamento proposto dalla Giunta tendeva per lo meno a salvare e gli uni e gli altri degli appartenenti ai due gruppi etnici, mi pare che con quanto specificato successivamente dal cons. Brugger questa indennità venga considerata solo per coloro che conoscono il tedesco e vengono a Trento a lavorare. Perchè se trasformiamo questa indennità per la conoscenza della lingua in un rimborso spese viaggio è logico che gli appartenenti di lingua materna italiana che risiedono a Trento e conoscono il tedesco, di questa indennità non verrebbero più a beneficiare. Il che mi riconferma una volta ancora che non è una cosa giusta il fatto di istituire una indennità per chi conosce il tedesco in provincia di Bolzano. In provincia di Bolzano è obbligatorio saperlo, anzi non voglio dire che sia obbligatorio, in provincia di Bolzano è materna la lingua, è un diritto, bisogna esserci riconoscenti perchè questo diritto lo riconosciamo e un diritto non si paga, un diritto bisogna avere la fierezza di esercitarlo. L'unica possibilità per invogliare la gente a imparare un'altra lingua era stata suggerita nella discussione del bilancio del passato anno, bilancio

della Provincia di Trento, se non erro, quando si disse che bisognava intervenire presso il Provveditore agli studi e presso i Presidi per invogliare e per introdurre lo studio della lingua tedesca nelle scuole. Non mi pare che si possa stabilire un'indennità speciale per la conoscenza di una lingua; uno per una sua professione o per un suo impiego riceve uno stipendio.

Non comprendo poi, dal momento che si deve dare una ricompensa per la conoscenza della lingua, che ci siano lingue di prima scelta e di seconda scelta. Non capisco perchè da un certo gradino in su bisogna avere 15 mila lire e da un certo gradino in giù bisogna avere 10 mila lire! Non trovo equa questa ripartizione, per cui proclamo che sono contrario a qualsiasi indennità dal punto di vista linguistico ed esprimo ancora la mia perplessità sul fatto di avere voluto istituire due gradini nell'indennità della lingua.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede la parola sull'emendamento proposto dai consiglieri della S.V.P. lo metto in votazione. E' un emendamento aggiuntivo all'art. 6: 12 favorevoli, 20 contrari. L'emendamento è respinto.

Allora resta l'art. 6 come nel testo della Giunta e approvato dalla commissione:

Art. 6

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

L'impiegato, per rilevanti ragioni, potrà essere autorizzato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, gli impiegati appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, che prestano servizio presso servizi o uffici centrali, sono autorizzati a risiedere nella provincia di Bolzano e ciò al fine di salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Per i casi previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, fermo restando l'obbligo per gli impiegati della prestazione per l'intero orario di servizio, il Presidente della Giunta Regionale,

sentito l'Assessore interessato, potrà consentire la effettuazione di un orario diverso da quello normale.

Pongo ai voti l'art. 6: 15 favorevoli, nessun contrario, 17 astenuti. E' approvato a maggioranza.

Resta poi l'art. 20. La formulazione precedente l'ho già letta. Adesso c'è una nuova formulazione proposta dalla Giunta che avete in visione e che leggo. E' un testo che sostituisce quello precedente:

ART. 20

Per le assunzioni o per la destinazione permanente in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed al grado.

Uguale conoscenza delle due lingue è richiesta per i servizi presso l'Amministrazione centrale della Regione a Trento, che saranno determinati dalla Giunta regionale, con riguardo agli articoli 84 e 85 dello Statuto.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di esame scritto ed orale assunto da una Commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando. Per il personale della carriera ausiliaria, tale accertamento è fatto a mezzo del solo esame orale.

La non conoscenza della lingua non materna non è considerata condizione di inidoneità al fine dell'ultimo comma dell'art. 16.

Al personale addetto ai servizi di cui al secondo comma è concessa un'indennità mensile di bilinguità nelle seguenti misure:

- personale della carriera direttiva e di concetto Lire 15.000
- personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria Lire 10.000.

E' stato presentato un emendamento al testo proposto dalla Giunta, emendamento aggiuntivo di un ultimo comma, a firma Dalsass - Brugger - Mayr, del seguente tenore: « Al personale cui è stata riconosciuta l'indennità di bilinguità questa deve essere mantenuta anche in seguito a trasferimento ad altri uffici o a promozione di detto personale ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Anche se non ne ha più bisogno?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Anche se uno va in pensione!

BRUGGER (S.V.P.): No. Volevo spiegare lo emendamento. E' senz'altro possibile — perchè ci troviamo nel potere discrezionale della Giunta Regionale —, che coloro i quali, conoscendo la lingua italiana ed appartenendo al gruppo linguistico tedesco, venendo dalla provincia di Bolzano siano immessi in un ufficio nel quale la bilinguità non è necessaria, mentre possono essere immessi in uffici dove la bilinguità è necessaria coloro i quali risiedono a Trento. Cosicchè il danno per coloro che risiedono in provincia di Bolzano si può cumulare. Perciò sarebbe necessaria una certa garanzia che coloro i quali risiedono in provincia di Bolzano e conoscono sia la lingua italiana che la tedesca, siano immessi in uffici che effettivamente richiedono la bilinguità. Questi uffici saranno uffici determinati; l'impiegato che si trova al grado 9° in uno di questi uffici avrà l'indennità di bilinguità, ma è anche possibile che avvengano promozioni di questo determinato impiegato, ed in base a questa promozione è possibile e che lui riceva un altro incarico e passi ad altro ufficio. Ora la promozione sarebbe per lui, se in quell'ufficio non è richiesta la bilinguità, sarebbe un danno.

SASSUDELLI (D.C.): Può rifiutarla!

BRUGGER (S.V.P.): Signorina Sassudelli, non occorre che noi rifiutiamo, perchè abbiamo lo stesso diritto ad essere promossi come hanno diritto ad essere promossi quelli del gruppo linguistico italiano; noi abbiamo lo stesso diritto ad avere l'indennità di bilinguità anche in quell'ufficio nuovo, nel quale si può essere trasferiti! Ritengo che commenti del genere da parte del suo gruppo non siano adatti a tranquillizzare l'atmosfera!

PARIS (P.S.D.I.): Vorrei fare una domanda al Presidente della Giunta Regionale: l'indennità per la bilinguità viene corrisposta solo agli appartenenti al gruppo etnico tedesco o no? Allora pregherei il Presidente della Giunta di adeguare il ri-

conoscimento di questi requisiti perchè mi risulta che all'ufficio studi, coordinamento ecc. ci sono impiegati che hanno il requisito della bilinguità, non ricevono nessun compenso e lavorano adoperando le due lingue. Anzi ce n'è uno che conosce quattro lingue e non riceve nessun compenso. Mi pare che questo riconoscimento sia applicato in senso unico e non è giusto. E' giusto che chi ha questa conoscenza, questo requisito, e risiede in un ufficio per cui questo requisito è necessario, abbia il compenso, però che il riconoscimento sia esteso a tutti. Si faccia un accertamento, si faccia fare un esame, ma trovo ingiusto che a taluni sia riconosciuto anche senza accertamento della vera conoscenza delle due lingue e ad altri no. E' stato così purtroppo fino ad oggi!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): L'on. Paris mi dirà il caso specifico, perchè guardi che la nostra disciplina in questa materia è stata spiegata e oggi viene parzialmente mutata solo per quanto riguarda Bolzano. Per quanto riguarda Bolzano per le nuove assunzioni è considerato come condizione normale il disporre delle due lingue. Nella provincia di Trento no; in provincia di Trento chi viene a prestare servizio in uffici nei quali la Giunta Regionale abbia ritenuta necessaria la conoscenza delle due lingue italiana e tedesca percepisce l'indennità, l'abbiamo praticato già in passato questo. Non so a quale caso specifico lei si riferisca, penso che si riferisca al caso di una persona assunta particolarmente per le trattative del commercio estero, per essere molto frequentemente all'estero...

PARIS (P.S.D.I.): All'ufficio studi, coordinamento e statistica!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Quello che assicuro è che, stabilito che per una determinata funzione e per determinati uffici, occorre la conoscenza della lingua tedesca, questo lo fa la Giunta con sua deliberazione. Colui che viene destinato a quel tale servizio sia italiano o tedesco deve percepire, in provincia di Trento, un'indennità di bilinguità. Questo devo assicurarlo e nella situazione di fatto la pregherei di dirmelo e potrò accertare, ma questa è la regola che la Giunta si è

data ed oggi assume anche forma legislativa se il Consiglio si trova d'accordo.

PARIS (P.S.D.I.): Grazie.

PRESIDENTE: L'emendamento è stato corretto dagli stessi firmatari, nel senso di dire « in seguito a trasferimento ad altri uffici situati a Trento o a promozione di detto personale », aggiungendo quindi « situati a Trento ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Volevo una spiegazione: che cosa intendeva Brugger per trasferimento? Io posso essere trasferito da un ufficio ad un altro anche perchè non faccio bene il mio dovere, e allora mi conservo anche l'indennità come premio di non far bene il mio dovere?... Vorrei un chiarimento.

SCOTONI (P.C.I.): Effettivamente l'obiezione adesso sollevata esiste e mi pare anzi che si possa presentare qualche caso in cui diventerebbe ancora più assurda. Penso all'ipotesi di due impiegati, tutti e due assunti qui a Trento, uno ha superato un esame e ha l'attestato di bilinguità, l'altro non lo ha. L'amministrazione li può utilizzare in due incarichi, uno a Trento per il quale è richiesta la bilinguità, uno a Tione dove non è richiesta la bilinguità. Allora quello che non ha questo attestato deve sottostare al trasferimento, trasportarsi a Tione, l'altro invece rimane in sede. Fin qui niente di male. Quello che è assegnato all'ufficio bilingue però non soddisfa, perchè malgrado l'esame — sappiamo che tutti gli esami non sempre sono la misura esatta e perfetta delle capacità di un uomo — non funziona, ed allora lo devono mandare in un'altra sede, intanto si è fatto avanti per un altro posto a Trento e perciò ha risparmiato il trasferimento, non solo, ma per il fatto di avere ricoperto, magari per un periodo molto limitato, quell'incarico bilingue, avrà su quell'altro concorrente che ha dovuto andare a Tione il vantaggio di avere 15 mila lire vita natural durante. Mi sembra grossa! Un'indennità per un servizio che dipende dal tipo del servizio mi sembra che in questo caso sia giusto dare, perchè se ci sono due funzionari ed uno svolge il suo servizio solo usando una lingua ed uno ne deve usare due, mi sembra giusto che colui che

deve usarne due e si sottopone ad un maggiore sforzo per tenersi aggiornato, abbia un riconoscimento per l'attività che svolge. Ma quando questa attività sia venuta a cessare casca. Sarebbe come quando c'era l'indennità di disagiata residenza, uno viene mandato in un posto nella più bella sede alla quale poteva aspirare, e continua ad avere l'indennità! E' collegata con le condizioni che la determinano, ma cadendo le condizioni mi pare ben difficile che si possa considerare. Per il solo fatto che uno per qualche giorno si è seduto dietro una scrivania che corrisponde ad uno di quei servizi che il Presidente della Giunta ha considerato dover essere svolti con la conoscenza delle due lingue, quello avrà il beneficio, finchè sarà impiegato, della indennità. Così come è formulato si presta a delle sperequazioni troppo considerevoli!

DALSASS (S.V.P.): Volevo precisare che questo emendamento l'abbiamo presentato per dare una certa garanzia al personale che conosce la lingua tedesca e al quale viene riconosciuta questa indennità di bilinguità. Ora sappiamo che è nella discrezionalità del Presidente della Giunta determinare i posti per i quali questa indennità è prevista. Un domani, uno che viene promosso riceve 6-7 mila lire di più e ne perde 15 mila. Ora, certo che ci possono essere dei casi in cui questa indennità non può essere mantenuta: uno dei casi è quello segnalato dal cons. Ceccon, di uno che viene trasferito se non ha svolto adeguatamente il suo servizio. Comprendo che in un certo qual senso non è giustificata la proposta che abbiamo presentato. Ma comunque non si dovrebbe procedere con una discrezione tale da danneggiare coloro che hanno avuto riconosciuta l'indennità, e sono senz'altro disposto a ritirare questo emendamento, però vorrei pregare il Presidente della Giunta Regionale che dia assicurazione perchè in un prossimo futuro, quando avverranno queste promozioni o avverranno i trasferimenti in uffici siti qui in Trento, si faccia in modo tale che gli interessati non siano danneggiati anche economicamente, tanto più che non è stata riconosciuta l'indennità di disagiata sede. Dunque ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: Se ritirate l'emendamento, resta l'emendamento della Giunta all'art. 20, come

è stato letto. Se nessuno chiede la parola sulla proposta della Giunta, è messa in votazione: approvata a maggioranza con 2 contrari e 5 astenuti. Il testo dell'emendamento sostitutivo rimane come approvato all'art. 20. Passiamo poi all'altro articolo rimasto sospeso, cioè all'art. 25. Sull'art. 25, che era rimasto sospeso perchè ritornasse in commissione, la commissione ha da riferire?

DALSASS (S.V.P.): Volevo far presente che la commissione è stata convocata ieri pomeriggio e adesso, in questo momento, non posso riferire a nome della commissione, perchè la commissione non era nemmeno intervenuta in numero legale, non c'era il numero legale, erano solo 3 i presenti. Comunque i presenti hanno esaminato questo articolo — che non è un articolo della commissione — hanno esaminato l'art. 25 bis ed il 25 ter, ed anche elaborata una formulazione che è stata studiata in collaborazione con un consulente che era presente a questa seduta. Comunque non posso parlare a nome della commissione ma credo che questi emendamenti o queste formulazioni nuove che sono state proposte, sono già venute a conoscenza del Presidente della Giunta e spero che possano essere accolte.

RAFFAELLI (P.S.I.): Quelli che erano presenti gradirebbero di essere nominati!

PRESIDENTE: Lasciamo perdere! Volevo domandare chi firma questi emendamenti.

DALSASS (S.V.P.): Raffaelli e Scotoni, i presenti.

PRESIDENTE: Firmateli, sull'art. 25 c'è il testo proposto dalla Giunta, salvo la soppressione.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Abbiamo esaminato gli emendamenti così come elaborati dalla commissione, almeno da quei membri della commissione che si sono potuti radunare per lo studio del problema, e devo subito dire con piacere che il lavoro svolto dalla commissione è stato utile. Ferma restando infatti, in modo particolare per il 25 bis, la sostanza della proposta che partiva dalla Giunta, la formulazione appare nel testo oggi presentato più chiara, quindi più adatta a non es-

sere domani involontariamente sorgente di qualche perplessità interpretativa.

A proposito del 25 ter ci sono delle modificazioni sostanziali, ma che mi sembrano siano ispirate da una valutazione obiettiva della realtà e che quindi possono essere accettate. Il 25 ter disciplina la situazione di quel gruppo di giornalieri che hanno prestato praticamente funzioni impiegate, ma che sono sempre stati considerati come salariati e non hanno mai avuto un rapporto di dipendenza diretta con la Regione. Sono coloro che venivano pagati, come abbiamo detto, a listino ed operavano nel settore della sistemazione dei bacini montani e sistemazione di rimboschimenti, attività dirette dall'Assessorato all'agricoltura e foreste. L'art. 25 ter di nuova formulazione presentato dalla commissione conserva l'intendimento di dare anche a questo personale una sistemazione, ed è un po' più restrittivo della proposta iniziale della Giunta, perchè realmente questo personale ha un punto di partenza molto più remoto da quella che dovrebbe essere l'essenza di un rapporto di impiego già radicato. Non esiste un rapporto di impiego attuale radicato, ed ecco che la commissione ha pensato di stabilire che un periodo di servizio prestato prima dell'inquadramento ai fini del terzo comma dell'articolo 25 sia considerato per metà, mentre non può essere riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza, questo era già stato detto, perchè questo personale non aveva maturato il trattamento di quiescenza. Ora l'averlo ridotto a metà nelle condizioni in cui quel personale si trovava, mi sembra equo, anche con riguardo al fatto che una certa differenziazione nei confronti del personale che aveva un regolare rapporto di assunzione, sia giusto segnalarlo.

L'altra variante sostanziale è che per questo personale ai fini dell'inquadramento il concorso deve essere per titoli ed esami. Noi avevamo detto soltanto per titoli. La commissione pensa che sia opportuno fare un esame; un qualche cosa del genere l'avevamo detto anche noi, perchè avevamo comunque stabilita la necessità dell'accertamento delle attitudini e delle caratteristiche e delle qualifiche del personale. Qui si vuole un esame e mi pare ragionevole, perchè si tratta di persone con le quali la Regione non ha avuto un regolare rapporto

e che non conosce neppure, che in sostanza ha nei quadri del proprio personale, essendo state pagate a piede di listino col famoso 2% che era disponibile secondo una prassi in vigore presso lo Stato. Quindi queste due attenuazioni rispetto alle facilitazioni proposte in partenza, mi sembrano ragionevoli e accettabili. Per la forma c'è una sola cosa che vorremmo proporre, cioè nel terzo comma della commissione è detto: « Il personale di cui al primo comma può essere inquadrato, mediante apposito concorso per titoli ed esami, purchè assunto anteriormente al primo gennaio 1958, nella qualifica iniziale della corrispondente carriera del personale regionale ». Che si tratti di personale che doveva essere assunto prima dell'1-1-1958 lo abbiamo stabilito già noi perchè è necessario bloccare questa situazione. Da quella data in poi non si fanno più di queste cose. Allora questa frase sembra collocata meglio nel primo comma, è una trasposizione dal terzo al primo comma. Il primo comma dunque dovrebbe essere corretto così: « Ai fini previsti dalla presente legge sarà considerato personale non di ruolo della Regione anche quel personale assunto anteriormente all'1.1.1958 che abbia prestato servizio, senza soluzione di continuità, presso uffici della Regione con qualifica di salariato, ma che di fatto abbia svolto funzioni impiegatizie ». Collocato lì quel « assunto anteriormente all'1.1.1958 » si trova in una sede più idonea a reggere la portata dell'articolo, in maniera che il terzo comma suonerà invece: « Il personale di cui al primo comma può essere inquadrato, mediante apposito concorso per titoli ed esami, nella qualifica iniziale della corrispondente carriera del personale della Regione ». Dunque, accettata tutta la formulazione dell'articolo, l'unica modificazione di natura formale al testo della commissione sarebbe data da questa trasposizione dal terzo al primo comma dell'inciso « purchè assunto anteriormente all'1.1.58 ». Dopo di che, ripeto, secondo me, le proposte della commissione possono essere accettate.

DALSASS (S.V.P.): Come già in parte ha detto il Presidente della Giunta Regionale noi abbiamo previsto per l'inquadramento del personale salariato che svolgeva mansioni non salariali, appunto un concorso per titoli ed esami. Abbiamo

previsto anche gli esami perchè in certi casi possono mancare tutti i titoli, non c'è nessun titolo, ed in questo caso non si saprebbe come inquadrare questo personale. Questo era il motivo che aveva indotto la commissione a chiedere anche gli esami, perchè non vi è nota di qualifica e può mancare anche il titolo di studio.

Ancora una cosa volevo osservare che riguarda il personale salariato in genere. Abbiamo qui l'art. 14 che prevede anche una tabella per il personale salariato; volevo porre una domanda alla Giunta: l'art. 25 prevede anche l'inquadramento del personale salariato nell'apposito ruolo dei salariati o non lo prevede? Possono nascere delle perplessità e molti dubbi anche perchè qui si parla che « può essere inquadrato » al primo comma dell'art. 25, a metà del comma « può essere inquadrato nei ruoli regionali nella qualifica iniziale della carriera cui è di fatto assegnato ».

Ma il personale salariato è salariato, non c'è carriera, non c'è niente! C'è una tabella nella quale dovrebbe trovare posto il personale salariato. Ora, per l'inquadramento di questo personale, per metterlo in questa tabella c'è una disposizione o non c'è? si applica l'art. 25 o non si applica? Secondo me forse non si applica, non è adatto per immettere il personale salariato nell'apposita tabella, ed in questo caso escluderemmo tutto il personale salariato, esso non verrebbe immesso nella tabella. Perciò volevo una spiegazione, se vale anche per il personale salariato e va bene, ho le mie perplessità, se non vale l'art. 25 si dovrebbe trovare una formulazione apposita, si dovrebbe creare un apposito articolo per immettere il personale salariato nella tabella affinchè non rimanga escluso.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Guardi, Dalsass, che realmente sarebbe forse stato opportuno all'art. 14, che abbiamo già votato e già acquisito nella legge, far seguire un terzo comma, in cui si parli anche delle modalità dell'inquadramento, perchè realmente l'art. 25 si applica al personale impiegatizio, non al personale salariato. Adesso non vorrei però, permettete questa osservazione, tornare troppo frequentemente sulle norme, perchè si va a correre il rischio che, nonostante la volontà evidente con la quale tutti hanno operato per dare

a questa legge la formulazione migliore, si corre il rischio di cadere, con gli adattamenti all'ultimo momento, di cadere in qualche errore, che dopo è difficilmente riparabile. Penso che l'art. 25, che dà l'ispirazione per l'inquadramento di tutto il personale impiegatizio, trovi una sua estensione, non letterale ma analogica, anche all'art. 14, essendo evidente che nello spirito della legge anche il personale salariato è personale che, nei limiti consentiti dalle disposizioni delle leggi dello Stato e dalle tabelle, per quanto riguarda il personale salariato permanente, deve trovare una sua sistemazione. Quindi in sede di esecuzione invocheremo per analogia la disposizione dell'art. 25, perchè non la possiamo applicare letteralmente in quanto riguarda una materia diversa, ma l'analogia c'è quando è certo che nello spirito della legge anche la posizione del personale di cui all'art. 14 deve essere sistemata. Se avvenisse, suggerirei questo, che ci trovassimo domani a dover riesaminare questa legge in sede di rinvio per qualche disposizione, qualche ulteriore miglioramento potrà essere fatto, ma al punto in cui siamo vorrei che facessimo punto fermo, perchè altrimenti continuiamo, sempre con la migliore delle intenzioni, a tornare sopra un testo che, eccessivamente tormentato, finisce domani con l'essere non soddisfacente all'esame della applicazione pratica.

PRESIDENTE: Anche l'emendamento di Paris-Bondi-Molignoni, che propone una norma transitoria, mi parrebbe, in sede di coordinamento, fosse utile discuterlo qui all'art. 25, perchè esso dice: « Nella prima applicazione della presente legge i posti dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo di cui all'allegata tabella M, possono essere conferiti mediante concorso interno per titoli al personale che alla data di entrata in vigore della legge abbia compiuto un biennio di servizio presso l'Amministrazione regionale con funzioni proprie dei posti da conferire e col grado corrispondente al trattamento di cui godono ». Questo vale per tutto il personale sia impiegatizio che salariato. Trattandosi qui di disposizioni per l'inquadramento del personale non di ruolo la proposta sua era di porlo come norma a sè stante, ma mi parrebbe di introdurlo qui. Qui sono stabiliti i metodi dell'inquadra-

mento del personale non di ruolo che però parla di qualifica iniziale, mentre lì è la qualifica corrispondente al posto che attualmente esercita, le funzioni cioè che possono essere anche diverse dai posti iniziali, con un biennio di servizio, mentre la Giunta Regionale dice « un anno ». La commissione poi dice « nel testo proposto dalla Giunta Regionale, stralciando la 2ª modifica proposta dalla commissione al primo comma »: con ciò restano in piedi le due proposte della commissione eventualmente: trattamento economico e periodo di servizio.

PARIS (P.S.D.I.): La mia preoccupazione è fondata su un giudizio che quel personale venga trattato molto male. In generale è personale tratto dall'impiego privato, perchè non deve essere inquadrato? E' personale che per i posti che occupa ha ormai una certa età, ha acquisito una certa esperienza, e per avere una certa età ha lasciato la propria professione, è venuto a prestare la propria opera alla Regione, domani può essere licenziato; ma per un uomo che ha 50-55 anni e da 5-10 anni è alla Regione non è agevole reinserirsi nella vita privata. E sono arrivato a questa considerazione dalla norma analoga stabilita dal Consiglio provinciale di Trento, all'art. 8 sulla legge provinciale n. 1 del 4 gennaio 1954 sull'« ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche ». E dice questo articolo 8: « Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo disponibili, salve promozioni di personale di ruolo, possono essere conferiti mediante concorso interno per titoli al personale di ruolo e, con esenzione dai limiti di età, al personale non di ruolo, comunque assunto e denominato, che presti servizio in posti con mansioni proprie di quelli da conferire o ad essi analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge ». Qui al personale di ruolo e avventizio è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ecc. Insomma la Regione ha bisogno di questo personale, è personale direttivo, sono pochi casi. Io credo che loro aspirino ad essere inquadrati ma che anche la Regione abbia d'altro canto l'interesse a sapere che questa gente rimane qui, perchè se non hanno la stabilità del posto può darsi che se ne vadano. E vedo questo nell'interesse

del personale per la sua tranquillità, ma anche nell'interesse dell'amministrazione regionale, per essere certa che questi alcuni funzionari che si trovano in questa condizione continuino a prestare servizio e non sorga in loro questa preoccupazione di dire: « fino a quando potrò andare avanti con questo impiego? Se domani mi mettono sulla strada, è meglio andare adesso ». E non credo sia un ragionamento fuori posto perchè ad una certa età riprendere di nuovo una professione dopo 5-10 anni che si è abbandonata, è difficile perchè bisogna iniziare di bel nuovo. Ecco perchè troverei giusto che anche questo personale fosse inquadrato.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Adesso lei ritorna sul tema che abbiamo già esaminato e risolto, il tema dei contrattuali. Se fossi stato certo di poter prescindere dal principio fondamentale che l'inquadramento deve avvenire a piede di carriera, non avremmo fatto l'art. 27, già approvato dal Consiglio, ed avremmo stabilito che con il concorso interno o con concorso per esame, se ci fosse sembrato utile imporre anche gli esami, si poteva venire inquadrati ai gradi elevati di carriera. Avremmo fatto una norma di quel genere. Non l'abbiamo fatta e siamo dovuti ricorrere al sistema della creazione del personale contrattuale, consentita del resto dalla legge dello Stato, proprio perchè a questo principio fondamentale dell'inquadramento a piede di carriera, ci pare impossibile venire meno senza esporci ad una bocciatura. Lei dice che la Provincia ha fatto qualche cosa di analogo; si dovrebbe esaminare attentamente come lo ha fatto, quale era quella tale soluzione, se quella tale soluzione sarebbe comunque trasferibile in questa sede. Certo che la norma che lei propone non avrebbe più la natura della norma transitoria, ma sarebbe inconcepibile come norma transitoria, perchè è transitorio il ruolo dei contrattuali. Quindi una delle due; o non si istituisce la categoria dei contrattuali, ma allora bisogna avere la certezza di poter procedere ad assunzioni in ruolo a gradi elevati di carriera, non più al grado iniziale, mentre non solo questa certezza non c'è, ma va contro il principio fondamentale dello stato giuridico degli impiegati dello Stato.

PARIS (P.S.D.I.): Rimane per il futuro!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' già stato spiegato che questa tabella si esaurisce, i posti previsti in questa tabella sono riassunti entro le tabelle generali dei nostri organici, appunto perchè non si tratta altro che di sistemare una situazione che nella Regione si è fatta nella fase iniziale e che non si ripeterà più, perchè è evidente che da ora innanzi i posti elevati di carriera si acquisiscono attraverso gli avanzamenti di carriera. Pregherei di considerare che se votassimo una disposizione di questo genere essa diventerebbe non armonica nei confronti dell'art. 27 e costituirebbe un pericolo evidente. Anche qui direi di non fare modificazioni all'ultimo minuto senza aver meditato. L'unico argomento che fa un po' riflettere è quel precedente dell'amministrazione provinciale, ma dovrebbe essere visto e studiato, Paris, è una materia complessissima. Anche qui direi — e dovremmo, ripeto, se mai cambiare l'art. 27 che abbiamo già votato, — anche qui direi che se ci troveremo a dover riesaminare questa legge eventualmente nel frattempo rivediamo per una diversa disciplina anche la posizione dei contrattuali. Ma come stiamo è meglio lasciare le cose come vanno, così per lo meno vanno, così una radicazione di un rapporto regolare con questi contrattuali per la durata di 5 anni è rinnovabile fino al compimento del 70.mo anno di età, purchè non esistano posti in ruolo che vengano a coprire quelle determinate funzioni, c'è. Quindi è il meglio che si possa fare. Secondo me, questo emendamento non lo potrei vedere introdotto.

PRESIDENTE: Facciamo cinque minuti di sospensione.

(ore 11.10)

Ore 11.35

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

PARIS (P.S.D.I.): Quando si vota questo articolo?

PRESIDENTE: Questa norma transitoria la mantiene?

PARIS (P.S.D.I.): Sì!

PRESIDENTE: Qui all'art. 25?

PARIS (P.S.D.I.): Dove crede Lei!

PRESIDENTE: Allora la metto in votazione alla fine come un ulteriore articolo. All'art. 25 metto in votazione i due emendamenti della commissione, cioè soppressione del « servizio lodevole »: è approvato con 1 astenuto. Secondo emendamento è « la differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante ». Vi è l'aggiunta di « economico ». Lo metto ai voti: unanimità.

L'ultima parte del terzo comma dell'art. 25 si colloca all'art. 25 bis, perciò bisogna stralciarla in sede di coordinamento, se viene votato il 25 bis; quindi metto in votazione l'art. 25 senza questi due periodi che sono trasportati all'art. 25 bis. L'articolo 25 viene ad essere del seguente tenore, dopo gli emendamenti approvati:

Il personale non di ruolo, dello Stato e della Regione, in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia compiuto un periodo di servizio ininterrotto di almeno un anno alla data di indizione del concorso, può essere inquadrato nei ruoli regionali nella qualifica iniziale della carriera cui è di fatto assegnato alla data predetta, purchè posseda il titolo di studio richiesto.

L'inquadramento avrà luogo mediante concorsi per titoli prescindendo dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a termini del presente articolo sono riconosciuti, ad ogni effetto, il trattamento economico effettivamente goduto ed il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale in data anteriore all'inquadramento.

L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla qualifica di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Pongo ai voti l'art. 25: unanimità.

Adesso c'è l'art. 25 bis nel nuovo testo di alcuni membri della commissione:

ART. 25 bis

Ai fini del computo della anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di consigliere di seconda classe, segretario aggiunto, applicato ed usciere o qualifiche equiparate, il servizio prestato in data anteriore all'inquadramento, nelle carriere o categorie corrispondenti, ivi compreso, per gli impiegati non di ruolo dello Stato, quello prestato nella Amministrazione di provenienza, è valutato per intero, mentre il servizio prestato in carriere o categorie inferiori è computato per metà.

L'anzianità di servizio maturata anteriormente all'inquadramento, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui il personale è stato promosso.

E' posto ai voti l'art. 25 bis: unanimità.

ART. 25 ter

Ai fini previsti dalla presente legge sarà considerato personale non di ruolo della Regione anche quel personale che abbia prestato servizio, senza soluzione di continuità, presso uffici della Regione con qualifica di salariato, ma che di fatto abbia svolto funzioni impiegatizie.

Per tale personale il periodo di servizio prestato prima dell'inquadramento, ai fini di cui al 3° comma dell'art. 25 sarà considerato per metà, mentre non verrà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza.

Il personale di cui al 1° comma può essere inquadrato, mediante apposito concorso per titoli ed esami, purchè assunto anteriormente all'1.1.1958, nella qualifica iniziale della corrispondente carriera del personale regionale. Tale inquadramento verrà disposto in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva.

C'è un emendamento per inserire, al primo comma, le parole « anteriormente al 1.1.1958 », e sopprimere le parole « purchè assunto anteriormente al 1.1.1958 » al terzo comma. E' posto ai voti questo emendamento: unanimità. Il testo dell'articolo resta, secondo la votazione, quello preletto, privo di questa frase che viene spostata.

SCOTONI (P.C.I.): Sull'articolo in genere. Questo articolo esclude che il servizio venga riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza, perchè, come mi è stato spiegato, questo personale era considerato personale operaio e non era possibile; però chiederei che venisse interpretato in questo senso, cioè che da parte della Regione non esiste un obbligo, ma che se questo personale potesse riscattare personalmente questo servizio, non solo non gli venga negato, ma che addirittura, quando verranno fatte le trattative con la Cassa di previdenza, si veda di spendere una parola, non una lire, ma una parola per cercare di ottenere questo riscatto.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 25 ter: unanimità.

Ora abbiamo l'art. 30. Al testo della Giunta ci sono 5 emendamenti della commissione, poi altri emendamenti di Dalsass - Brugger e Nicolussi, poi un altro emendamento di Dalsass - Scotoni - Raffaelli. Adesso metto ai voti il primo emendamento della commissione al 1° comma, dove dice « agli art. 22, 23 e 25, dovrà essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge »: anzichè quattro mesi, un mese. E' posto ai voti l'emendamento: respinto con 11 favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti. Emendamento al secondo comma di Dalsass - Brugger - Nicolussi, per dire « non abbia la possibilità di sostituirlo con personale proprio » stralciando la dizione « non provvederà alla sua sostituzione con personale proprio ».

DALSASS (S.V.P.): Dopo le altre proposte che sono state portate ieri di comune accordo con i commissari in sede di commissione, credo che sia inutile mantenere questo emendamento, perciò lo ritiro.

PRESIDENTE: Ritiriamo questo emendamento. Vi è la proposta della Commissione di sopprimere il terzo comma di questo art. 30.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): La proposta della Commissione è anteriore alla proposta presentata ieri dalla Commissione. Il Presidente

deve prendere cortesemente visione della proposta fatta ieri dalla Commissione che è una posposizione di questo comma al comma 4° che diventa 3°.

PRESIDENTE: Comunque, allora il 3° comma, divenuto 4°, è del seguente tenore: « A tali effetti nella copertura degli organici regionali, fino allo scadere del termine di cui al comma precedente, dovranno essere lasciati liberi i posti occupati dal personale comandato ». E' posto ai voti questo comma: maggioranza favorevole, 1 astenuto. Pongo in votazione il 3° comma, con la soppressione della parola « tuttavia »: unanimità.

La nuova formulazione dell'art. 30, quale risulta dopo le successive modifiche, sarebbe la seguente:

La domanda di inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui agli art. 22, 23 e 25, dovrà essere presentata entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale dello Stato e degli Enti pubblici locali comandato presso l'Amministrazione regionale, che non intenda avvalersi di tale facoltà, potrà continuare a prestare servizio nella posizione di comando fino a quando la Regione non provvederà alla sua sostituzione con personale proprio.

La Regione ha facoltà di assumere nei propri ruoli il personale di cui al 2° comma, che ne faccia domanda entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

A tali effetti nella copertura degli organici regionali, fino allo scadere del termine di cui al comma precedente, dovranno essere lasciati liberi i posti occupati dal personale comandato.

Il personale predetto sarà collocato nei ruoli regionali a sensi dell'ultimo comma dell'art. 5.

Pongo ai voti il testo intero dell'art. 30 così emendato: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Ora abbiamo l'art. 38 bis:

« La disposizione di cui al primo comma dell'art. 20 non si applica al personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Questa è la proposta della Commissione che metto ai voti: unanimità.

Art. 38 ter

« Il personale di cui al primo comma dell'art. 20, che fruisce dell'indennità di bilinguità nella misura vigente alla data di pubblicazione della presente legge, la conserva come assegno « ad personam », riassorbibile con gli aumenti di stipendio o salario, spettanti a qualsiasi titolo ».

A firma Odorizzi - Benedikter - Kapfinger è proposto un emendamento aggiuntivo, del seguente tenore:

Il personale di cui al 2° comma dell'art. 20, che fruisce — in base ad esame — dell'indennità di bilinguità nella misura vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, consegue l'indennità di cui al 5° comma del medesimo articolo senza nuovo esame.

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Pongo ai voti l'art. 38 ter, così formulato nel 1° e 2° comma; cioè c'è un emendamento all'ultima parte a firma Dalsass - Brugger - Mayr: «...la conserva come assegno « ad personam » riassorbibile, fino ad esaurimento, con la metà degli aumenti di stipendio o salario, spettanti a qualsiasi titolo, escluse le maggiorazioni a carattere generale ».

DALSASS (S.V.P.): Forse è bene illustrare un po'. Questo emendamento tende solo a mitigare un po' la depennazione dell'indennità di bilinguità. E' stato presentato soprattutto per facilitare il personale delle carriere più basse ed anche quelli delle qualifiche più basse. Vuol dire che loro risentirebbero sensibilmente se questa indennità fosse depennata tutta in una volta, perciò avevo proposto di depennarla sì perchè è giusto che venga tolta in quanto non viene riconosciuta, ma per la depennazione prendere solamente la metà dell'aumento, l'altra metà che venga lasciata come aumento dello stipendio. L'ultima parte è stata aggiunta perchè se domani, in base a svalutazione della lira, si dovesse prendere un provvedimento di carattere generale di aumento degli stipendi non dovrebbe essere quell'aumento a riassorbire l'indennità di bilinguità. Non si tratta di importi forti, sono 5 mila lire che vengono depennate, ma per

gli impiegati delle carriere più basse e delle qualifiche basse 5 mila lire anche sul bilancio familiare possono incidere sensibilmente.

PRESIDENTE: Lei direbbe « con la metà degli aumenti di stipendio o salario, spettanti a qualsiasi titolo, escluse le maggiorazioni a carattere generale ». Pongo ai voti tale emendamento: 7 favorevoli, 8 contrari, gli altri astenuti. L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 38 ter, col 1° comma nel testo della Giunta, il 2° comma nel testo della Giunta con l'emendamento già votato: maggioranza favorevole, 1 contrario, 5 astenuti.

Adesso vi è l'art. 38 quater presentato da Paris - Bondi - Molignoni:

Art. 38 quater

« Nella prima applicazione della presente legge i posti dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo di cui all'allegata tabella M, possono essere conferiti mediante concorso interno per titoli al personale che alla data di entrata in vigore della legge abbia compiuto un biennio di servizio presso l'amministrazione regionale con funzioni proprie dei posti da conferire e col grado corrispondente al trattamento di cui godono ».

Pongo in votazione l'art. 38 quater: respinto con 8 voti contrari, 3 favorevoli, 8 astenuti. La proposta non è accolta.

Adesso passiamo all'approvazione delle tabelle.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' stata sollevata la questione se sia opportuno fare esplicitamente la affermazione dell'approvazione delle tabelle nella legge. Ho risposto nei precedenti interventi che, secondo me, una necessità assoluta in tale senso non la vedevo, tenuto conto della presenza dell'articolo che introduce come parte integrante della legge le tabelle stesse; ma penso che forse nel dubbio sia il caso di farlo, ed allora la Giunta propone un art. 40 così concepito: « Sono approvate — naturalmente in quanto il Consiglio le voti — le tabelle allegate alla presente legge ».

PRESIDENTE: Direi, come formulazione, di leggere le tabelle prima di mettere in votazione l'art. 40 che possiamo considerare come articolo di approvazione delle tabelle; leggo le tabelle che sono state presentate a me corrette. E' aperta la discussione sull'art. 40 e sulle tabelle.

SCOTONI (P.C.I.): Come è stato osservato in discussione generale queste tabelle ci danno solo i contingenti del personale, diviso per qualifiche e per carriere e via dicendo, ma manca tutta la parte che dovrebbe indicarci la formazione degli uffici e le attribuzioni dei singoli uffici; che sarebbe poi la parte fondamentale, la parte pregiudiziale; perchè lo scegliere un determinato tipo di personale, lo stabilire un determinato numero, presuppone di sapere come è organizzata la cosa. Uno che deve costruire una intelaiatura metallica dice che gli occorrono tanti bulloni, tante viti, tanti pezzi, secondo quello che vuole fare, e non andrà a prendere un certo numero di bulloni, un certo numero di pezzi, di giunti ecc., e poi dirà: visto che ho tante viti dovrò fare una cosa complicata perchè se no me ne avanzano... Qualcosa a noi della commissione era stato fornito sulla base di certi schemi predisposti, dove sono segnalati gli ordinamenti degli uffici, della Presidenza, dell'Assessorato industria e commercio, affari generali e via dicendo. Però sono di molto difficile comprensione, non fosse altro per la diversa terminologia che viene usata. Per esempio prendiamo l'ordinamento degli uffici della Presidenza: c'è un gabinetto del Presidente, un ufficio legislativo, un ufficio stampa, un ufficio di Roma. Terminologia questa di « un ufficio di Roma » che è un po' empirica. Poi c'è una segreteria particolare, poi c'è una segreteria della Giunta, l'ispettorato del personale, forse hanno funzioni distinte, se capisco bene vedrei due cose separate. Una è la segreteria della Giunta che dovrebbe svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, di sprone, che se vengono stabilite e previste dalla legge generale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dove tuttavia i Ministri hanno una specifica attribuzione, che invece lo Statuto non prevede per gli Assessori, questo lavoro di coordinamento, di intesa e via dicendo, che altri avevano pensato di vedere

risolto con la creazione di un alto funzionario, il più alto funzionario con la qualifica di segretario generale, tuttavia, anche abbandonata questa forma per ottenere lo scopo, lo scopo mi parrebbe, più che utile, necessario. Allora, ad esempio, qui penserei invece che « segreteria della Giunta » sarebbe bene trovare una formulazione che rispecchi questa determinata funzione; invece la parte che riguarda il personale tenerla distaccata per non confondere. Ma oltre a questo vedo che c'è un capo gabinetto. Direi che un capo gabinetto non dovrebbe andare come posto di organico nel ruolo, il capo gabinetto viene ricoperto da quel funzionario che il Presidente della Giunta in quel momento ritiene di assumere a questa funzione, per un certo periodo è uno, poi può essere cambiato e modificato e allora torna a quello che era il suo ufficio e la sua mansione normale.

Infatti, resta questa parola « capo gabinetto » senza gruppo o qualifica, senza grado, ma con un numero però nella pianta organica e mi pare una cosa che dovrebbe essere corretta. Poi vedo che c'è un ispettore generale, penso che questo ispettore generale andrà all'ispettorato del personale, dato che c'è un ufficio che si chiama « ispettorato del personale ». Poi ci sono quattro direttori di divisione, ma divisioni non ci sono nella strutturazione, perchè ci sono tre uffici, c'è l'ispettorato, c'è una sezione affari generali, un ufficio traduzioni, un ufficio del Bollettino Ufficiale, i servizi generali, l'ufficio statistiche e studi, i quali sono esattamente nove uffici, usando la parola nel senso più largo, con 4 direttori di divisione. Si dovrebbe supporre che a quattro di questi uffici siano preposti i 4 direttori di divisione, uno l'ispettore del personale, dato che c'è questa corrispondenza di termini, e gli due quali saranno? quelli che saranno retti da un direttore di sezione? Non lo sappiamo. La tabella non ci consente di sapere.

Uffici dell'Assessorato industria, commercio, turismo: qui si adotta la terminologia « divisione »: 1) divisione industria, 2) divisione commercio, 3) divisione turismo, 4) divisione trasporti, 1 sezione dei servizi generali: ma con 4 divisioni abbiamo 3 direttori di divisione e uno equiparabile a direttore di divisione nel ruolo tecnico, che penso forse nell'intenzione sarà di metterlo alla

divisione trasporti, che ha una certa qualifica tecnica. Forse anche la divisione industria meriterebbe un tecnico, oltre a quella dei trasporti. Ma questo qui francamente mi pare l'Assessorato dove i termini e il numero di personale addetto alle funzioni di dirigenza sono i più armonizzati.

All'Assessorato affari generali c'è una segreteria, poi una sezione, poi un servizio, poi un'altra sezione, poi un ispettorato che comprende 12 uffici, 10 uffici, poi un altro ispettorato, a fianco troviamo un direttore di divisione ed un direttore di sezione. Quali funzioni saranno affidate, quali servizi saranno affidati al direttore di sezione? quali al direttore di divisione? Neanche qui si sa con precisione.

L'Assessorato alle finanze ha un'altra forma anch'esso: ci sono i servizi amministrativi strutturati su tre servizi e una sezione, c'è la ragioneria strutturata su 3 servizi e 8 sezioni.

Passando all'Assessorato della previdenza, assistenza sociale e sanità troviamo che qui sono tutti uffici con un centro e una segreteria; altra terminologia usata, quella di « centro ». Troviamo una divisione, troviamo un ispettorato, un centro, un ufficio, troviamo una sezione; che cosa vorranno dire questi termini? Mi dà tutta l'impressione che siano derivati da una visione particolare che ognuno ha adottato nel predisporre le sue tabelle di ogni Assessorato; occorre poi trovare un linguaggio comune per tutti quanti e cercare di unificare. Comprendo che i vari Assessorati, in una prima stesura, avranno potuto adottare anche una terminologia difforme, ma almeno in un secondo momento bisognava cercare di coordinare ed ordinare. Ordinamento degli uffici dell'Assessorato agricoltura e foreste. Vi sono gli uffici centrali, quelli dell'Assessorato che sono tutti qualificati come servizi, servizi fra il resto che sono in relazione all'applicazione di determinate leggi. Non mi pare che sia un criterio giusto quello di dire per esempio « ufficio applicazione legge 7-11-53 N. 19 »; se poi questa legge venisse modificata, o cessasse per mancanza di fondi di funzionare, e venisse abrogata, e l'ufficio resterebbe così in aria? Occorre specificare le funzioni che hanno questi uffici; allora quelle determinate funzioni che potrebbero essere « miglioramento fondiario » resteranno comunque

in piedi sotto una forma o sotto l'altra anche senza che magari quella determinata legge sia ancora in fase di applicazione. Mi pare poi di notare una notevole difformità fra l'organizzazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento e quello di Bolzano, e non so per quali ragioni; forse sono ragioni del tutto contingenti, ragioni di cronaca, ma non ragioni di organizzazione. Perché, ad esempio, non so perché a Trento ci debba essere una « sezione malattie delle piante », mentre a Bolzano non c'è, e c'è un'altra che si chiama « difesa delle piante »; perché ci deve essere una sezione « lattiero-casearia » e non trovo la corrispondente in provincia di Bolzano; c'è quella della « viticoltura » e non la trovo in provincia di Bolzano, quasi che in quella provincia non esista e fosse una coltura che verrà solo introdotta in seguito.

E' tutto un settore sul quale ho voluto richiamare l'attenzione del Consiglio, proprio per riconfermare e ribadire l'esigenza che in un termine di tempo abbastanza breve si venga alla regolamentazione di questo settore, perché altrimenti le cose non potranno funzionare. Ma sarà impossibile per chiunque anche lo desiderasse riorganizzarle, prevederle, studiarne la funzionalità e creeranno probabilmente una serie di inconvenienti.

Quindi, concludo che sarebbe, più che opportuno, necessario che la Giunta, indipendentemente dalla sorte che potrà avere questa legge, senza perdere alcun tempo, senza attendere ulteriori cose o precisazioni che potranno venire da eventuali osservazioni governative o altro, che su questo settore non potranno essere fatte e che comunque non incideranno nel settore organizzativo, o che incideranno in misura molto modesta, si metta a predisporre o a far predisporre una pianta degli uffici con le relative attribuzioni dei singoli uffici, che sia tale da poter fornire utili elementi di giudizio, che sia tale da dare un'amministrazione veramente ordinata.

VINANTE (P.S.I.): Brevemente perché non ho elementi sufficienti per esprimere un giudizio, in tanto in quanto le tabelle, non è colpa di nessuno se non è stato possibile fornirle prima perché le ho richieste venerdì e me le hanno consegnate

stamattina, quindi ho dato una scorsa a queste tabelle per vedere se era possibile trarne qualche considerazione. Purtroppo da queste scarse cifre è insufficiente poter dare un giudizio da parte nostra, cioè dire: sì, le tabelle sono necessarie, corrispondenti, funzionali. E quindi non posso esprimere il mio giudizio con precisione, però trovo, almeno se le mie notizie sono corrispondenti, che c'è inserito in queste tabelle un numero notevole di personale, di funzionari rispetto all'attuale, e quindi devo presumere che ci sia una previsione di un potenziamento dei vari uffici in rapporto ad un potenziamento dei compiti e delle competenze che vengono affidate ai singoli uffici. Per esempio, dando un'occhiata, vedo all'Assessorato industria, commercio, turismo, che ci sono 5 ingegneri. Non so, mi pare che oggi ce n'è uno o due, quindi prevediamo un aumento di un numero degli ingegneri notevolmente maggiore. Ho visto anche all'Assessorato lavori pubblici 15 ingegneri, mi pare che oggi siano in numero notevolmente inferiore, è logico che dobbiamo domandarci, se attualmente il numero è inferiore, quale è la ragione che eventualmente ha indotto la Giunta a predisporre un organico potenzialmente superiore alle esigenze in atto. Queste notizie non le abbiamo e dobbiamo aspettarcele dalla Giunta, bisogna che sia la Giunta che ha approvato questo regolamento. Ritengo che sia veramente efficace fare uno studio sulla organizzazione degli uffici, studio che dovrebbe essere effettuato da tecnici al di fuori dei funzionari regionali, che abbiano una preparazione tecnica per fare uno studio scientifico sull'organizzazione burocratica della Regione, in modo da poter veramente dare un giudizio obiettivo sulla necessità e sull'opportunità di avere questo organico abbastanza complesso, e naturalmente che incide notevolmente sulle spese della amministrazione regionale. Questo studio mi pare che anche il Presidente della Giunta ha riconosciuto valido e ritengo che sia sempre nella sua intenzione farlo effettuare per fornire ad ogni Consigliere degli elementi di giudizio, perchè può darsi che effettivamente il personale, incluso in questo organico, può darsi che sia giusto. E io non sono in grado di criticare o di negare che effettivamente la predisposizione dell'organico del per-

sonale prevista in questo regolamento sia necessaria. No, ma non abbiamo neanche gli elementi sufficienti di giudizio. Quindi, o noi accettiamo come valida e giusta la predisposizione di questo organico fatto dalla Giunta ed allora naturalmente non abbiamo noi la facoltà di dare, cioè non abbiamo elementi per dare un giudizio; oppure è necessario che ci sia veramente fornita una relazione sul perchè determinati uffici sono dotati di questo personale che, secondo un esame del tutto superficiale, mi sembra che sia un po' rilevante rispetto anche all'attuale consistenza degli uffici.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Devo rispondere ai due signori Consiglieri che sono intervenuti sull'argomento; lo devo fare richiamando, in sostanza, cose che abbiamo già avuto occasione di dire.

E' vero che in una costruzione razionale alla legge sull'ordinamento del personale dovrebbe precedere la legge sull'ordinamento degli uffici, almeno per quanto riguarda la parte delle tabelle organiche che devono trovare la loro trasposizione in una costruzione non astratta ma concreta, data solo da una legge che prevedesse l'ordinamento degli uffici; non si è fatta la legge sull'ordinamento degli uffici, c'è stato un tentativo di farla, ne parlai al Consiglio quando riassunsi quello che sarebbe stato il contenuto di quel ponderoso disegno di legge elaborato dall'ex Assessore Negri; ma poi, per parecchie ragioni pratiche, abbiamo pensato di abbandonare quella mèta almeno per il momento, per un certo periodo di tempo, quella mèta ideale, che avremmo raggiunta se avessimo potuto fare una legge completa per l'ordinamento degli uffici e per la disciplina del rapporto di impiego pubblico con il nostro personale. Noi non abbiamo, ripeto, la possibilità di fare, con carattere veramente persuasivo e sicuro, la legge sull'ordinamento degli uffici; taluni uffici nostri sono ancora in fase di sviluppo. Immaginate l'ufficio che abbiamo creato per seguire la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, non afferenti ad opere dello Stato, ed altri uffici che non abbiamo ancora in azione e non sappiamo quali effettive proporzioni dovranno assumere; pensate al momento in cui avremo potuto varare la leg-

ge sull'utilizzazione delle acque pubbliche, che rimase sospesa in seguito al rinvio da parte del Governo?! Pensate ad alcune norme di attuazione che sono in corso di formulazione, per esempio quella per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che non sono ancora emanate. Pensate a quelle recentissime in tema di assistenza sanitaria ospedaliera, pubblicate poco fa sulla Gazzetta Ufficiale. Ci sono poi alcuni aspetti ancora da esaminare in relazione all'organizzazione periferica. In sostanza il momento finale di maturazione di questo organismo ancora giovane per questo aspetto che è la Regione, non è ancora arrivato. Allora abbiamo detto che se non vogliamo portare troppo in avanti nel tempo le cose alla ricerca di una soluzione veramente definitiva e razionale, accontentiamoci intanto di un primo passo: questa legge è un primo passo. Però la legge poneva come esigenza quella di avere comunque, perchè altrimenti non si sarebbe potuto concepire l'ordinamento delle carriere, non si sarebbero potuti concepire i concorsi per posti di ruolo, poneva l'esigenza comunque della presenza delle tabelle organiche. Quelle che con la legge approviamo non sono le tabelle analitiche di cui parlava Scotoni. Le tabelle cui fa riferimento Scotoni sono la descrizione così come ciascun Assessorato ha fatto delle proprie esigenze, delle proprie previsioni, ancora in fase approssimativa. Ecco che un Assessorato ha usato in questa previsione, che non ci vincolava poi legislativamente perchè quelle tali tabelle non fanno parte della legge, ha usato una terminologia diversa da altri Assessorati. Le previsioni di un Assessorato possono essere state più centrate, quelle di un Assessorato meno. Ma ripeto che per fortuna questo lavoro ha carattere di approssimazione del tema e non ha carattere di soluzione definitiva; e non è un lavoro che viene assunto ad autorità di legge, perchè ad autorità di legge vengono assunte solo queste tabelle generiche che non considerano la ripartizione per singoli Assessorati. Queste tabelle generiche hanno il difetto di approssimazione che nasce da tre momenti: primo, la descrizione della situazione attuale fatta dai singoli Assessorati e dalla previsione dei loro bisogni; secondo, quello di dare un certo sviluppo organico alla piramide. Ad un certo punto infatti, quando si sommarono le varie tabelle presentate

dagli Assessori, ci si accorse che la trasposizione di dette tabelle nella tabella unica, e in queste tabelle che formano parte della legge, divise per ruoli, non avrebbe consentito un minimo di sviluppo organico, ed allora s'è dovuto riprendere in esame tutto questo complesso ed allargare la base. Ecco quella tale inflazione relativa di posti accusata da Vinante, e si è dovuto ridare una strutturazione astratta per questa seconda altra ragione. Terza, quella dell'assenza di una visione definitiva dei compiti che la Regione dovrà assolvere.

Tuttavia questa previsione approssimativa e con un margine di una certa astrattezza, assolve comunque la funzione di dare il via alla materia. Ci si potrà ritornare sopra in seguito all'esperienza, ci si potrà ritornare sopra quando potremo parlare della legge sull'ordinamento degli uffici, legge per la quale, oltre alle ragioni di differimento che ho annunciato, ce n'è un'altra.

Ho trovato esenza dubbio giusto il consiglio che è stato dato, di sentire in questa materia dei tecnici dell'organizzazione burocratica e li vogliamo proprio sentire, e vorremo, attraverso le indicazioni che verranno da quella consulenza, fare un lavoro che si proponga anche, fino ai limiti del possibile, una modernizzazione dei metodi e dell'organizzazione, con lo sganciamento maggiore possibile dalle forme tradizionali, attraverso le quali si sviluppa l'attività della pubblica amministrazione nello Stato.

Concludendo, è valido il suggerimento di vedere di mettere presto allo studio anche la legge sull'ordinamento degli uffici, è valida l'osservazione che nella situazione attuale queste tabelle che noi approviamo e che saldiamo alla legge, sono una costruzione parzialmente astratta, comunque rispondente a dare il via alla operazione complessa e difficile che il Consiglio ha affrontato oggi per la prima volta in questa tornata. A tranquillità dei Consiglieri che non avessero più da vicino accostata la materia, è valida l'indicazione e l'affermazione che faccio, che quelle tabelle di ripartizione analitica per Assessorati dei posti di carriera e incarichi di cui ha parlato Scotoni, non fanno parte integrante di questa legge. E' una previsione, anzi una visione della situazione attuale con qualche previ-

sione futura fatta in forma ancora approssimativa e non definitivamente organica, ma bisogna accettare la situazione come è, sia pure proponendosi di operare perchè passo a passo a questa aspirazione di un ordinamento quanto più possibile perfetto si giunga nel tempo.

SCOTONI (P.C.I.): Prendo atto di quanto dice il Presidente della Giunta; tuttavia vorrei insistere perchè si cominci presto, e perchè nell'attesa del meglio si cerchi però di correggere già quelle cose che forse anche in questo momento ci sono da correggere, dal punto di vista di una migliore organizzazione, cioè non dire: visto che un giorno faremo una bellissima organizzazione, per intanto lasciamo correre.

Io ho cercato di capire qualche cosa ma non lo so: l'Ispettorato agrario, l'Ispettorato forestale resteranno o vengono ad essere riassorbiti nelle nuove tabelle, ecc.? Non lo so. Quante e quali sono le proporzioni fra i funzionari e gli addetti agli uffici dell'Ispettorato come tale e quanti gli addetti agli uffici come Assessorato? Non lo so. Ho l'impressione tuttavia che vi sia una sproporzione, cioè che in relazione al personale degli Ispettorati agrario e forestale sia piuttosto numeroso quello dello Assessorato. Questa impressione mi viene confermata quando penso come una volta, quando forse l'amministrazione dello Stato era più snella, ma pensate che nel 1914 il Ministero dell'agricoltura a Roma comprendeva 383 unità, delle quali 186 delle qualifiche più elevate e 197 delle qualifiche meno elevate, e dei 186 di carriera A e B, concetto e direttiva, ce n'erano 56 da capi divisione in su e gli altri 130 da capi di sezione in giù, quando anche ammettendo che tutte le dimensioni fossero più ridotte indubbiamente gli uffici periferici avevano un numero di personale di gran lunga superiore. Vero è che il cervello, l'apparato direttivo ci vuole, sia che gli uffici dipendenti siano tanti o pochi, perchè un coordinatore ci vuole sia che ne abbia sotto tre o trenta, perchè non si può spezzare l'uomo a metà. Però si può anche cercare di ridurre. E forse questa disparità di proporzioni non deriva tanto da un appesantimento burocratico centrale, quanto dal fatto che determinate funzioni e attribuzioni che analoghe leggi dello Stato attri-

buiscono agli Ispettorati agrari e agli Ispettorati forestali, qui invece vengono svolte direttamente dall'Assessorato. Allora sì, se l'Assessorato da organo direttivo diventa organo esecutivo, allora logicamente ha bisogno di molto più personale e di qualifiche diverse.

Ma è proprio questo il sistema migliore o non sarebbe meglio che, ammesso che si vogliano mantenere questi Ispettorati, si cerchi di attribuire loro tutte quelle funzioni che non rivestono quelle caratteristiche che nell'amministrazione dello Stato vengono riservate ai Ministeri? Penserei di sì, perchè altrimenti ne nasce una commistione che mi pare non porti nulla di buono; per cui termino ripetendo che, d'accordo che la definizione perfetta dell'argomento dovrà attendere che tutti i servizi si siano qualificati nella loro attività, nel loro numero, nel loro funzionamento e via dicendo, tuttavia per quella parte che già fin da ora si può cercare di meglio strutturare ci si metta al più presto e non si rinvii con il pensiero di fare meglio domani quello che in fondo anche oggi si potrebbe cominciare a fare abbastanza bene.

PRESIDENTE: Allora leggo il testo delle tabelle presentate dalla Giunta e corrette ultimamente

Se non avete niente in contrario si potrebbe anche procedere, perchè restano da approvare solo queste tabelle. E' una proposta che faccio, la discussione mi pare esaurita. C'è un unico argomento che dovremmo mettere all'ordine del giorno ed è la relazione della commissione sulla decadenza o meno del cons. Mitolo, che è adesso in stampa. Se si dovesse superare di un'ora la discussione dovremmo andare al pomeriggio. Però prima di fare questo desidero che sospendiamo questo per mettere la cosa in votazione, cioè se lo volete discutere in questa sessione, perchè se il Consiglio non vuole discutere va rimandato l'argomento al 2 luglio.

GARDELLA: (P.L.I.): L'Assessore al commercio ha urgente bisogno che si riunisca la Commissione al commercio, per l'approvazione della legge n. 12.

PRESIDENTE: Viene discussa il 2 luglio, viene rimandata alla sessione ordinaria, non metto altre cose all'ordine del giorno che non siano pronte.

SASSUDELLI (D.C.): E' pronta!

PRESIDENTE: Non è pronta perchè la commissione non è ancora convocata. Quando è convocata la commissione e ci sarà una richiesta a termini dello Statuto dalla Giunta Regionale, io convocherò il Consiglio. Adesso si vota l' inserimento all'ordine del giorno della relazione della commissione di convalida, questa materia è pronta, per la quale il Consiglio ha dato il suo parere. Per il resto, perchè altre iniziative vengano messe all'ordine del giorno ci deve essere una richiesta formale o di 15 Consiglieri o della Giunta. Intanto votiamo.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 33, 28 sì, 3 no, 2 schede bianche.

La relazione della commissione di convalida è messa all'ordine del giorno. Io avevo pensato di fare orario diviso perchè dovevamo affrontare questo ulteriore argomento, però non ho niente in contrario a tirare avanti fino alle 14, dato che questo è messo all'ordine del giorno.

NARDIN (P.C.I.): Io sarei per l'orario diviso e piuttosto convocare alle 2,30 il Consiglio, di modo che per le 3,30 si può finire ed i Consiglieri Provinciali di Bolzano possono anche rientrare in tempo utile in Alto Adige.

PRESIDENTE: La questione è se sulla relazione della commissione si fa una discussione, allora non ce la caviamo in breve tempo, se invece si fa una questione puramente di presa di atto, senza discussione, allora la cosa potrebbe andare stamattina. Ma non si sa come si comporterà il Consiglio.

VINANTE (P.S.I.): Appoggiavo la proposta di Nardin appunto per le ragioni che diceva lei. Non si sa dove si va a finire. Quindi, di fronte ad una incognita ci convochiamo alle 14,30 e se finiamo in 5 minuti meglio e se no andiamo fino allo esaurimento.

PRESIDENTE: Rinviemo la seduta alle 15, essendo che alcuni Consiglieri sono assenti e potrebbero essere interessati, ed avevamo stabilito di fare orario diviso. Si fa orario diviso.

(Ore 12,45).

Ore 15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Leggiamo le tabelle come corrette dalla Giunta:

Tabella A

**RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

| N. dei posti | QUALIFICHE | Riferim. al vecchio ordinamento | |
|--------------|------------|---------------------------------|-------|
| | | gruppo | grado |

CARRIERA DIRETTIVA

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--------|
| 1 | Capo Gabinetto | — | — |
| 1 | Ispettore Generale | A | V |
| 11 | Direttori di Divisione (*) | A | VI |
| 15 | Direttori di Sezione | A | VII |
| 16 | Cosiglieri di I Classe | A | VIII |
| 23 | Consiglieri di III - II Classe | A | X - IX |

CARRIERA DI CONCETTO

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 4 | Segretari principali - Ragionieri principali | B | VII |
| 12 | Primi segretari - Primi Ragionieri | B | VIII |
| 25 | Segretari - Ragionieri | B | IX |
| 49 | Vice segretari - segretari aggiunti Vice ragionieri - ragionieri agg. | B | XI - X |

CARRIERA ESECUTIVA

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|------------|
| 10 | Archivisti capi (**) | C | IX |
| 34 | Primi archivisti (***) | C | X |
| 75 | Archivisti | C | XI |
| 145 | Applicati aggiunti - applicati | C | XIII - XII |

CARRIERA AUSILIARIA

a) *Personale ausiliario*

| | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 2 | Commessi capi | Commessi capi |
| 4 | Commessi | Primi commessi |
| 12 | Uscieri capi | Uscieri capi |
| 19 | Inservienti - Uscieri | Inservienti - Uscieri |

b) *Personale ausiliario tecnico*

| | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 30 | Agenti tecnici capi | capi agenti tecnici |
| 58 | Agenti tecnici | agenti tecnici |

546 Totale

(*) Due degli 11 posti di « Direttore di Divisione », devono rimanere riservati in corrispondenza di analoghi posti coperti - nell'apposita tabella - da personale contrattuale.

(**) Uno dei 10 posti di « Archivista Capo », deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto - nell'apposita tabella - da personale contrattuale.

(***) Uno dei 34 posti di « Primo Archivista », deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto - nell'apposita tabella - da personale contrattuale.

Tabella B

**RUOLO ORGANICO SPECIALE
DELLA RAGIONERIA**

| N. dei posti | QUALIFICHE | Riferim. al vecchio ordinamento | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | gruppo | grado |
| CARRIERA DIRETTIVA | | | |
| 1 | Direttore Capo della Ragioneria | A | V |
| 2 | Direttori di Divisione | A | VI |
| 3 | Direttori di Sezione | A | VII |
| 4 | Consiglieri di I classe | A | VIII |
| 4 | Consiglieri di III - II classe | A | X - IX |
| 14 | Totale | | |

Tabella C

**RUOLO ORGANICO SPECIALE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---|--------|
| CARRIERA DI CONCETTO | | | |
| 1 | Assistenti sociali principali | B | VII |
| 6 | Primi Assistenti sociali | B | VIII |
| 9 | Assistenti sociali | B | IX |
| 13 | Vice Assistenti sociali - Assistenti sociali aggiunti | B | XI - X |
| 29 | Totale | | |

Tabella D

RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SANITÀ

CARRIERA DIRETTIVA

| | | | |
|---|----------------------------|---|----|
| 1 | Ispettore superiore medico | A | VI |
|---|----------------------------|---|----|

Tabella E

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO

CARRIERA DIRETTIVA

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------|
| 1 | Ispettori Generali | A | V |
| 5 | Ingegneri capi (*) | A | VI |
| 6 | Ingegneri superiori (**) | A | VII |
| 9 | Ingegneri - Ingegneri principali | A | IX - VIII |

CARRIERA DI CONCETTO

| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 3 | Geometri principali | B | VII |
| 5 | Primi geometri - primi periti minerari | B | VIII |
| 8 | Geometri - Periti minerari - Assistenti | B | IX |
| 9 | Vice geometri - geometri aggiunti Vice periti minerari - periti minerari aggiunti Vice assistenti - Assistenti agg. | B | XI - X |

| N. dei posti | QUALIFICHE | Riferim. al vecchio ordinamento | |
|--------------|------------|---------------------------------|-------|
| | | gruppo | grado |

CARRIERA ESECUTIVA

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|---|------------|
| 2 | Assistente disegnatore capo Assistente capo (***) | C | IX |
| 2 | Primi aiutanti disegnatori Assistenti principali | C | X |
| 3 | Aiutanti disegnatori Primi assistenti | C | XI |
| 4 | Aiutanti disegnatori aggiunti Assistenti agg. - Assistenti | C | XIII - XII |
| 57 | Totale | | |

(*) Due dei 5 posti di « *Ingegnere Capo* », devono rimanere riservati in corrispondenza di analoghi posti coperti - nell'apposita tabella - da personale contrattuale.

(**) Uno dei 6 posti di « *Ingegnere Superiore* » deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto - nell'apposita tabella - da personale contrattuale.

(***) Uno dei due posti di « *Assistente Capo* », deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto - nell'apposita tabella - da personale contrattuale.

Tabella F

**RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE TECNICO DELL'AGRICOLTURA**

CARRIERA DIRETTIVA

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--------|
| 1 | Ispettore generale | A | V |
| 3 | Ispettori capi | A | VI |
| 11 | Ispettori superiori | A | VII |
| 12 | Ispettori principali | A | VIII |
| 22 | Ispettori aggiunti - Ispettori | A | X - IX |

CARRIERA DI CONCETTO

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--------|
| 2 | Esperti principali | B | VII |
| 5 | Primi esperti | B | VIII |
| 8 | Esperti | B | IX |
| 14 | Vice esperti - Esperti aggiunti | B | XI - X |

CARRIERA ESECUTIVA

| | | | |
|-----|------------------------------------------------|---|-----|
| 6 | Primi assistenti tecnici Capi sorveglianti | C | X |
| 11 | Aiuto Assistenti tecnici Primi sorveglianti | C | XI |
| 17 | Assistenti tecnici | C | XII |
| 112 | Totale | | |

Tabella G

**RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE TECNICO DELLE FORESTE**

CARRIERA DIRETTIVA

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--------|
| 1 | Ispettore generale | A | V |
| 5 | Ispettori capi | A | VI |
| 20 | Ispettori superiori (*) | A | VII |
| 24 | Ispettori principali | A | VIII |
| 28 | Ispettori aggiunti - Ispettori | A | X - IX |

| N. dei posti | QUALIFICHE | Riferim. al vecchio ordinamento | |
|--------------|------------|---------------------------------|-------|
| | | gruppo | grado |

CARRIERA DI CONCETTO

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2 | Coadiutori principali | B | VII |
| 6 | Primi coadiutori - Primi esperti | B | VIII |
| 12 | Coadiutori - Esperti | B | IX |
| 25 | Vice coadiutori - coadiutori agg. Vice esperti - esperti aggiunti | B | XI - X |
| 123 | Totale | | |

(*) Due dei 20 posti di « *Ispettore Superiore* » devono rimanere riservati in corrispondenza di analoghi posti coperti - nell'apposita tabella - da personale contrattuale.

Tabella H

**RUOLO ORGANICO SPECIALE
DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI**

| | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|
| 10 | Marescialli Maggiori | Marescialli maggiori |
| 23 | Marescialli Ordinari - Capi | Marescialli ord. - Capi |
| 25 | Brigadieri | Brigadieri |
| 25 | Vice Brigadieri | Vice Brigadieri |
| 175 | Guardie - Guardie scelte | guardie - guard. scelte |
| 258 | Totale | |

Tabella I

**RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO
UFFICIO CACCIA E PESCA**

CARRIERA DIRETTIVA

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----|
| 2 | Esperti superiori (*) | A | VII |
|---|-----------------------|---|-----|

CARRIERA DI CONCETTO

| | | | |
|---|---------------------------------|---|--------|
| 1 | Vice esperto - Esperto aggiunto | B | XI - X |
| 3 | Totale | | |

(*) Uno dei 2 posti di « *Esperto Superiore* », deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto - nell'apposita tabella - da personale contrattuale.

Tabella L

TABELLA DEL PERSONALE CONTRATTUALE

(art. 28 della presente legge)

Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste - Direzione dei Servizi Forestali

Ruolo tecnico - Carriera direttiva

| | | | |
|---|-----------------------------------------------|---|-----|
| 2 | Ispettori Superiori | A | VII |
| 1 | Esperto superiore (Ufficio Caccia e Pesca) | A | VII |

Assessorato dell'Industria, Commercio, Turismo e Trasporti

Ruolo amministr. - Carriera dir.

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|-----|
| 2 | Direttori di Divisione | A | VI |
| Ruolo tecnico - Carriera direttiva | | | |
| 1 | Ingegnere Capo | A | VI |
| 1 | Ingegnere Superiore | A | VII |

| N. delle unità | QUALIFICHE | Riferim. al vecchio ordinamento | |
|----------------|------------|---------------------------------|-------|
| | | gruppo | grado |

Assessorato dei Lavori Pubblici

Ruolo tecnico - Carriera direttiva

| | | | |
|---|----------------|---|----|
| 1 | Ingegnere Capo | A | VI |
|---|----------------|---|----|

Carriera esecutiva

| | | | |
|---|-----------------|---|----|
| 1 | Assistente Capo | C | IX |
|---|-----------------|---|----|

Presidenza

Ruolo amministr. - Carriera esec.

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 1 | Primo Archivist | C | X |
|---|-----------------|---|---|

Assessorato delle Finanze, del Credito e della Cooperazione

Ruolo amministr. - Carriera esec.

| | | | |
|---|-----------------|---|----|
| 1 | Archivista Capo | C | IX |
|---|-----------------|---|----|

Tabella M

**TABELLA ORGANICA
DEL PERSONALE SALARIATO (operai permanenti)**

| Mestiere o servizio | I categ. | II categ. | III categ. | VII categ. | N. unità |
|---------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|
|---------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|

| | | | | | |
|----------------------------------------------|---|----|----|----|-----------|
| Conducente di automezzi con patente 3. grado | S | — | — | — | 1 |
| Conducente di automezzi con patente 2. grado | — | OP | — | — | 2 |
| Elettricista | | | | | |
| Circuista elettrico | | | | | |
| elettrauto | | | | | |
| elettricista magnetista | S | OP | AO | — | 3 |
| Falegname o falegname stipettaio | M | OP | AO | — | 3 |
| Operaio | — | — | — | OP | 2 |
| Segantino brentista e circolista | S | OP | — | — | 5 |
| Sorvegliante di lavori agricoli | C | OP | — | — | 10 |
| Vivaista | M | OP | — | — | 13 |
| TOTALE | | | | | 39 |

Significato dei contrassegni di cui alla seguente elencazione dei mestieri e servizi:

| | |
|-----------------|----|
| — Aiuto operaio | AO |
| — Capo | C |
| — Maestro | M |
| — Operaio | OP |
| — Specialista | S |

Queste sono le tabelle che sono uscite dalla formulazione primitiva della Giunta e poi corrette successivamente; in parte sono anche accolte le proposte della commissione, in parte non sono accolte ma si avvicinano. Comunque la differenza mi pare molto modesta eventualmente.

Resta da votare l'art. 40, il quale dice:

ART. 40

« Sono approvate le tabelle allegate alla presente legge ».

Se nessuno prende la parola, pongo in votazione l'art. 40: maggioranza favorevole, 5 astenuti.

Si procede alla votazione della legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 31 votanti, 24 sì, 1 no, 6 schede bianche.

La legge è approvata.

Resta l'altro punto all'ordine del giorno: « Relazione della commissione di convalida del Consiglio Regionale ».

La parola al Presidente della commissione per la lettura della relazione.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: Sulla relazione della commissione chi chiede la parola?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Chiamate Cecon!

PRESIDENTE: Il Consiglio Regionale sulla relazione deve prendere atto, anche se dobbiamo dare una forma alla deliberazione, prenderà atto e sottoporrà poi la deliberazione al Consiglio. E' aperta la discussione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, non voglio discutere affatto sulla relazione, non voglio entrare nel merito di questo problema, devo esprimere solo una perplessità, quella della procedura; perchè mi pare che non si stia discutendo se si deve aggregare 30 case ad un comune, o togliere 400 metri di terra a un altro, ma che si stia discutendo di un componente di questo Consiglio, si stia discutendo un problema che investe la costituzionalità di una legge. Non mi pare

che si possa introdurre alle ore 12,30 di un certo giorno all'Ordine del giorno del Consiglio Regionale una relazione che dichiara decaduto un componente di questo Consiglio e di semplicemente prospettare tale decadenza tre ore dopo in sede di siesta. Non mi pare che sia una procedura logica, che sia un procedimento che dà lustro e valore all'Assemblea. Ritengo che sia competenza del Consiglio dover decidere sulla decadenza o meno di un suo componente. Non ritengo che il Consiglio debba solo prendere atto secondo il giudizio dell'illustre prof. che si chiama Pototschnig, della decadenza di un suo componente senza conoscere neppure che cosa questo Consigliere abbia potuto argomentare e proporre all'attenzione dei colleghi. Non è un caso che si possa prendere sotto gamba, mi pare, per la dignità dell'Assemblea. Siccome il Consiglio è chiamato a decidere se uno dei suoi componenti si debba dichiarare o meno decaduto, credo che sia compito nostro conoscere la relazione del prof. Pototschnig, chiesta dall'on.le Presidenza, e altresì conoscere quelle che sono state le deduzioni del cons. Mitolo, sia perchè illustri professori di diritto costituzionale e di diritto amministrativo — e abbiamo la fortuna di averne in Trento in questi giorni dove mi pare che relazionino su argomenti che potrebbero in certo modo ritenersi analoghi a questo — abbiamo il conforto del parere di illustri docenti sulla bontà della tesi sostenuta da Mitolo e sull'assoluta inefficacia di quanto si è voluto condensare in questa relazione.

Chiedo pertanto alla onorevole Presidenza, per concludere, che sia rinviata questa discussione e che si dia tempo ai signori Consiglieri di leggere e di meditare e la relazione stesa dal Presidente della commissione di convalida e la relazione fatta dal prof. Pototschnig e soprattutto le argomentazioni giuridiche prodotte dal cons. Mitolo, al quale è stata contestata la decadenza da questo Consiglio.

PRESIDENTE: Vi è una proposta sospensiva sulla discussione. Le controdeduzioni di Mitolo sono state distribuite ai membri del Consiglio o solo alla commissione?

DALSASS (S.V.P.): Sono state lette sull'« Alto Adige »!

PRESIDENTE: Ma non so, adesso; comunque, prima di entrare nel merito vi è una proposta sospensiva e dovremo decidere su quella.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Non mi pronuncio sulla proposta di sospensiva ma mi pare di dover dire qualche cosa in merito a quanto detto dal cons. Ceccon secondo il quale sembrerebbe che la commissione avrebbe agito con una certa leggerezza. Qui è in torto il cons. Ceccon, in quanto a me personalmente rincresce arrivare a queste conclusioni perchè per Mitolo ho sempre avuto stima e simpatia, qui dentro è sempre stato un signore. Ma questa la conclusione giuridica che abbiamo accettata, dopo aver esaminato la cosa a fondo, e non solo io, ma anche i singoli membri della commissione, i quali per proprio conto hanno chiesto e sentito pareri e anch'io non mi sono limitato al parere del professore da lei citato ma anche di altri, arrivando alla pacifica conclusione che la soluzione giuridica non poteva essere che questa. Abbiamo tenuto conto, letto e riletto le deduzioni presentate dal cons. Mitolo. Ebbene, esse non ci sono sembrate tali da poter modificare questa conclusione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Volevo subito aggiungere che mi devo richiamare a quanto ho premesso iniziando. Non escludo il fatto che tutto il complesso problema giuridico sia stato affrontato con serietà e con la competenza, che è propria del Presidente della Giunta Provinciale di Trento. Voglio dire solo che ritengo che il Consiglio Regionale sia investito del diritto di dichiarare decaduto o meno un componente di questa Assemblea. Quindi, per poter emettere un giudizio sereno su questa complessa materia ritengo sia necessario che ciascun Consigliere posseda una conoscenza piena e del parere del prof. Pototschnig e delle contro-deduzioni del cons. Mitolo. Non ritengo, a termini dell'art. 54 del nostro regolamento, che il Consiglio Regionale debba solo sentire l'opinione della commissione di convalida, la quale dice « dichiariamo decaduto il cons. Mitolo ». E' competenza nostra, ribadisco, dichiararlo decaduto o meno. Lo dichiareremo decaduto, lo dichiarerete decaduto, ma per dichiararlo decaduto vi prego, Presidente, di sospendere l'Assemblea e di dare a tutti i Consiglieri

la possibilità di conoscere i termini esatti del problema giuridico, dopo di che decideremo.

PRESIDENTE: Discutiamo sulla proposta di sospensiva.

NARDIN (P.C.I.): Penso che si possa accogliere la proposta del cons. Ceccon. Ora sento che soltanto ai membri della commissione di convalida sono state distribuite le relazioni di Pototschnig e i memoriali dell'avv. Mitolo. Penso quindi che ogni Consigliere ne debba venire a conoscenza, studiare i pareri e poi decidere con tranquillità. Per cui penso che il Consiglio possa rinviare comodamente la seduta ad un giorno della prossima settimana e decidere al riguardo. Anche perchè, signor Presidente, è bene non dare dei pretesti fuori di qui, grossolani pretesti circa procedimenti sommari che nei confronti di un Consigliere o di una parte politica a cui appartiene questo Consigliere, il Consiglio adotterebbe oggi.

PRESIDENTE: D'accordo, guardate che se lo abbiamo messo in discussione questa mattina, appunto ho fatto votare il Consiglio proprio per domandare, perchè se no la cosa andava alla sessione ordinaria del Consiglio, cioè nella prima settimana di luglio. Il Consiglio sarà convocato in sessione ordinaria per la prima settimana di luglio secondo lo Statuto, a meno che non ci sia un'altra sessione straordinaria a richiesta dei Consiglieri, della Giunta o del Presidente. Stamane quando abbiamo chiesto di inserire all'ordine del giorno questa discussione valeva la pena di farla — scusate se lo devo dire — ma bastava dire che non era opportuno includerla all'ordine del giorno e così andava per conto proprio discussa in un'altra seduta. Pensavo che, avendolo inserito all'ordine del giorno si dovesse procedere nella discussione. Ora, se dobbiamo rinviare questa discussione, rinviandola alla prossima sessione del Consiglio. Penso che dover convocare il Consiglio fra 10 giorni, quando ci sono le elezioni in corso, non sarebbe opportuno. La mia proposta sarebbe di rinviare la questione alla sessione ordinaria del Consiglio.

PREVE CECCON (M.S.I.): Anche fra tre giorni!

PRESIDENTE: Oppure se volete dopo le elezioni nel mese di giugno, nel quale si può anche fare una sessione straordinaria, se le commissioni lavorano durante questo periodo e ci preparano del materiale, si può fare una sessione a giugno; comunque dite voi. Ora c'è una proposta di rinvio, di rinviare alla prossima settimana.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ho già parlato due volte e non dovrei più parlare. Parlo sulla procedura. Non vorrei che il troppo allontanamento del giorno della discussione potesse togliere una certa qual accondiscendenza nel rinviare il problema per approfondirlo. Il rinvio che chiedo può essere di tre giorni o due giorni. Non facciamo il problema di dire « tanto arriviamo a dopo le elezioni, tanto l'argomento non si propone più ». No, rinviatelo di due giorni, ma rinviatelo perchè si possa conoscere il problema nei suoi termini!

PRESIDENTE: Si potrebbe rinviare a venerdì.

NARDIN (P.C.I.): A dopo le elezioni!

PARIS (P.S.D.I.): Sono anch'io per accettare la proposta, anche perchè non mi sento di pronunciarmi prendendo solo atto dell'operato della commissione. Quindi vorrei che questi documenti fossero distribuiti ed approfondire anche la procedura che ci viene proposta, se cioè noi come Consiglio dobbiamo semplicemente prendere atto della decisione a cui è pervenuta la commissione di convalida o se invece dobbiamo esprimerci anche qui in Consiglio; perchè non mi pare che il Consiglio debba essere escluso. Qui si parla di prendere atto e basta.

NARDIN (P.C.I.): Con un voto « sì » o « no » del Consiglio Regionale!...

PARIS (P.S.D.I.): Non è certo nemmeno quello!...

NARDIN (P.C.I.): Non diamo pretesti a Mitolo, caro Paris!

PARIS (P.S.D.I.): Non do pretesti a Mitolo!

NARDIN (P.C.I.): Solo alla stampa!

PARIS (P.S.D.I.): Ho espresso la mia idea personale, secondo me il Consiglio ha il dovere di esaminare la questione ed esprimere un voto.

NARDIN (P.C.I.): Votare è giusto!

PRESIDENTE: Qui dice « prende atto ». Prende atto nel senso di prendere atto e approvare la proposta della commissione. La parola al Presidente della commissione.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Penso che fra la proposta di rinvio a due giorni o tre giorni e la proposta di rinvio a dopo la sessione ordinaria addirittura, ci deve essere una via intermedia; non di due o tre giorni, perchè se il rinvio viene fatto per dare modo a tutti i Consiglieri che lo ritengono, di approfondire il tema, eventualmente per appoggiarsi a qualche luminare, allora ci vogliono più di due o tre giorni. Però anche rimandare a dopo luglio la trattazione della cosa, tenuto conto che poi nel frattempo il cons. Mitolo non si sentirebbe autorizzato a presentarsi...

PREVE CECCON (M.S.I.): Sarà senatore!...

NARDIN (P.C.I.): Sarà suonatore di pifferi!

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): ... e derivano poi da questo delle complicazioni di carattere amministrativo, nello stesso interesse di Mitolo che avrebbe diritto d'accedere alla magistratura ordinaria, dopo la nostra decisione, penso che in sei o sette giorni la cosa potrebbe essere matura per una decisione.

PREVE CECCON (M.S.I.): D'accordo.

PRESIDENTE: Così la proposta sarebbe di rinviare alla prossima settimana.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): La mia proposta è di rimandare a dopo le elezioni. In questo momento ci sono troppe cose che tutti Loro conoscono e non è bene dare pretesti ad alcuni di sfruttamenti di situazione, che in tempi normali vengono intesi come corretta applicazione della legge, mentre in altri tempi come questi, possono essere interpretati come la volontà d'estraniare una persona da questo Consesso, che è un Consesso libero e democratico. Se quelle decisioni della commissione sono esatte da un

punto di vista giuridico lo sono oggi come fra 20 giorni, tanto vale esaminare la cosa con più calma in un clima più sereno. La mia proposta è di esaminare a giugno perchè in giugno ci saranno altre leggi da esaminare.

PRESIDENTE: C'è una proposta di rinviare a martedì 13 maggio, l'altra proposta di rinviare a giugno. Prima metto ai voti la proposta di rinviare a martedì: maggioranza favorevole.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Qualcuno non ha capito la domanda!

PRESIDENTE: Rifaccio la votazione. Chi è d'accordo di rinviare la discussione a martedì è pregato di alzare la mano: 16 favorevoli, 10 contrari, 3 astenuti. Quindi la proposta è accolta. Il Consiglio è rinviato a martedì prossimo.

(ore 16).

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari